



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/10/2005

=====

ADDI' 11/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	MODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALEI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - Di Stefano

DELIBERAZIONE 853

Oggetto:

Annullamento, in autotutela, della Deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2005 n. 495, recante ad oggetto "Piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, Comune di Ceccano (FR), località Bosco Faito. Variante al PRT ex art. 3 legge regionale n. 24 del 31 luglio 2004. Delibera dell'Assemblea generale n. 5 del 5 agosto 2005. Approvazione".





853 11 OTT. 2005 *duy*

**Oggetto:** Annullamento, in autotutela, della Deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2005 n. 495, recante ad oggetto "Piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, Comune di Ceccano (FR), località Bosco Falto. Variante al PRT ex art. 3 legge regionale n. 24 del 31 luglio 2003. Delibera dell'Assemblea generale n. 5 del 5 agosto 2004. Approvazione".

**La Giunta Regionale**  
Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica



Visto il DPR n. 218/78

Vista legge regionale 29.05. 1997 n. 13

Vista la legge regionale 31.07.2003 n. 24

Vista la legge regionale 6 luglio 1998 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 luglio 2001

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2005 n. 495, con la quale è stato approvato il piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, Comune di Ceccano (FR), località Bosco Falto. Variante al PRT ex art. 3 legge regionale n. 24 del 31 luglio 2003. Delibera dell'Assemblea generale n. 5 del 5 agosto 2004

Rilevato che la deliberazione surrichiamata presenta evidenti discrasie sia con la normativa di riferimento di cui alle leggi regionali (ConSORZI ed Aree di sviluppo industriale) e (Modifiche alla 29.05. 1997 n. 13) sia, nei profili paesistici, con la legge regionale n. 24 del 6.07.1998, e successive modifiche ed integrazioni,

Considerato che, quanto al primo aspetto, i rilievi di cui sopra traggono motivo da una lettura combinata delle prescrizioni di cui agli artt. 5, lett. b), e 7, comma 2, della citata L.R. n. 13/97 nonché 3 della L.R. n. 24/2003, i quali così, rispettivamente dispongono:

"I consorzi, in via esclusiva, nell'ambito delle aree territoriali di competenza, provvedono in particolare: [...] b) ad assegnare le aree nei propri piani regolatori territoriali ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 , nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso (art. 5, lett. b), L.R. n. 13/97);

"I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale indicano, tra l'altro, nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera b), la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione" (art. 7, comma 2, L.R. n. 13/97);

"In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all'articolo 7 della l.r. 13/1997, come modificato dalla presente legge, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della citata l.r. 13/1997, ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal d.p.r.



853 11/11/05 *leg*

440/2000, *costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica*" (art. 3 L.R. n. 24/2003).

**Considerato** che dalla normativa suriportata emerge con evidenza che la localizzazione degli insediamenti produttivi può esclusivamente conseguire da una apposita *variante generale* in adeguamento del piano regolatore consortile ovvero da *ogni singolo intervento* di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, *atto a consentire la localizzazione* di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi e che, come tale, *"costituisce variante al piano regolatore"*

**Che**, peraltro, il Piano di localizzazione in variante, approvato con la citata deliberazione G.R. n. 495/2005, si concreta in un atipico strumento planificatorio, che, alla luce dell'art. 3 L.R. n. 24/2003, non appare comunque *sussumibile* né in una variante generale di adeguamento (da approvarsi, secondo la procedura di rito, da parte del Consiglio regionale) né, tantomeno, in un "singolo intervento" di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia, equiordinato a variante ai sensi del medesimo art. 3 della L.R. n. 24/2003

**Che**, per tali ragioni, il piano di localizzazione in questione appare del tutto inidoneo a produrre qualsivoglia variante al vigente Piano regolatore consortile

**Rilevato**, su altro versante, che l'area interessata dalle localizzazioni in questione è ricompresa in zona soggetta a vincolo paesaggistico a norma dell'art. 142, comma 1, lett. g), del decreto legislativo n. 42/2004 (area boscate), assoggettata - giusta l'art. 9, comma 8, del Testo Coordinato delle NTA PTP n. 11 (che integralmente riproduce l'art. 10, comma 8, della L.R. n. 24/98, e successive modifiche ed integrazioni) - a disciplina particolarmente restrittiva ed "escludente", posto che in tali aree l'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata solo "per il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri per attrezzi con progetto e relativo fabbisogno documentati ed approvati, secondo le leggi vigenti, per la realizzazione di attrezzature e servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozioni dei valori naturalistico-ambientali, da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea"

**Considerato** che le attività - cui il piano di localizzazione, approvato con la più volte citata deliberazione G.R. n. 495/2005, è funzionale - sono lungi da sostanziare le fattispecie di cui al predetto art. 10, comma 8, della L.R. n. 24/98, né possono in alcun modo essere sussunte, concettualmente, nelle norme derogatorie di cui all'art. 18 ter della richiamata legge regionale n. 24/98, che consente, *anche in deroga* alle disposizioni contenute nel suo capo II (e, pertanto, anche a quelle afferenti le aree boscate):

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché, limitatamente alle strutture pubbliche, di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al venti per cento del volume dell'edificio esistente, salvo prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR;

c) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30; tali adeguamenti ed opere di completamento possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni contenute





853

Dei

nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR; d) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Che, nella presente fattispecie, non può comunque venire in soccorso l'art. 4 del citato Testo Coordinato delle NTA del PTP n. 11, giusta il quale "per le grandi opere di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e per gli interventi che siano previsti negli strumenti di pianificazione aventi efficacia di P.T.C. è possibile derogare alle prescrizioni del presente piano paesistico [...]".

Ciò in quanto, per un verso, le opere previste dal piano di localizzazione in questione non pertengono alla categoria di "opere pubbliche statali o di interesse statale", contemplate nell'art. 81 del DPR n. 616/77 (ora abrogato e confluito nel DPR n. 383/94); per altro verso, se è vero che i piani regolatori - e loro varianti - delle aree e dei nuclei di sviluppo industriali sono equiparati, nella stratificazione gerarchica dei piani urbanistici, ai Piani territoriali di coordinamento (art. 51 DPR n. 218/78), il piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, approvato con la deliberazione G.R. n. 495/2005, non possiede, per le ragioni sopra viste, natura e valenza di piano regolatore o comunque di sua variante

Ritenuto, alla luce delle suddette motivazioni, di procedere all'annullamento, in via di autotutela, della deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2005 n. 495, con la quale è stato approvato il piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, Comune di Ceccano (FR), località Bosco Faito, in variante al vigente PRT

Che, in proposito, sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale, che, nei profili paesaggistici, va considerato - secondo costante giurisprudenza - "in re ipsa" e che, più in generale, riposa sulla cogente opportunità che l'assetto urbanistico prodotto dal piano di localizzazione in questione non venga ad alterare in modo irreversibile l'ambito territoriale interessato

#### DELIBERA

Di annullare, in via di autotutela, per le motivazioni di cui alle premesse la Deliberazione di Giunta Regionale 11 aprile 2005 n. 495, recante ad oggetto "Piano di localizzazione di impianti per l'esercizio delle attività produttive di beni e servizi, Comune di Ceccano (FR), località Bosco Faito. Variante al PRT ex art. 3 legge regionale n. 24 del 31 luglio 2003. Delibera dell'Assemblea generale n. 5 del 5 agosto 2004. Approvazione".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.

13 OTT. 2005



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

MARRAZZO

CUZZUPI

MARRAZZO

CUZZUPI